Tribunale Ordinario di Pordenone

Sezione Fallimentare Ufficio di Pordenone

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice designato, dott. Elisa Tesco;

Rilevato che PIETRO ZUCCARO (C.F. ZCCPTR52A30E957N), domiciliato in VIA XXIV MAGGIO 9/5 CASARSA DELLA DELIZIA, rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA CANZIAN ha depositato, tramite l'OCC, ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCIII;

Ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

Ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

Firmato Da: TESCO ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6cd8523ad76845d26aaa5b360c27ab53

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:

il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e il soddisfacimento nella misura del 46,5% dei creditori chirografari nel seguente termine: primo pagamento all'esito della vendita del patrimonio immobiliare e successivi pagamenti mediante 67 rate mensili;

Rilevato altresì che, allo stato, il piano presentato non presenta caratteri di manifesta inammissibilità o infattibilità economica ex art. 70 co 7 CCII, impregiudicata ogni ulteriore e più approfondita valutazione all'esito del contraddittorio con i creditori e degli ulteriori accertamenti dell'OCC;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale, nella apposita sezione relativa alle procedura concorsuali;

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

Firmato Da: TESCO ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6cd8523ad76845d26aaa5b360c27ab53

DISPONE

- che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;

- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Pordenone, 25/05/2025

Il Giudice
dott. Elisa Tesco

Firmato Da: TESCO ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6cd8523ad76845d26aaa5b360c27ab53